



ai dipendenti fruitori di rendita di invecchiamento i seguenti ulteriori miglioramenti economici che sono stati determinati con criterio di gradualità, tenendo conto del diverso trattamento di quiescenza derivato dalle varie disposizioni che si sono susseguite nel tempo:

1°) - Personale in quiescenza anteriormente al 1° agosto 1945:

a) aumento della parte fissa (irversibile in favore della vedova in ragione del 7/10 ed in ragione di 1/10 per ogni figlio minorenni con il massimo complessivo del 100%;

- L. 3.000. = mensili al personale che non abbia goduto dell'indennità di anzianità;

- L. 2.000. = mensili al personale collocato in quiescenza anteriormente al 1° dicembre 1943 e che abbia percepito l'indennità di anzianità;

- L. 1.700. = mensili al personale collocato in quiescenza dal 1° dicembre 1943 al 31 maggio 1944;

- L. 1.500. = mensili al personale collocato